



## *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile*

*Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali*

*Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero*

*Divisione 2 - Gestione e sviluppo delle risorse umane-*

*Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA*

*e-mail pec: [dg.personale-div2@pec.mit.gov.it](mailto:dg.personale-div2@pec.mit.gov.it)*

A tutti gli uffici centrali e periferici  
Al personale civile delle Capitanerie di Porto  
A tutte le OO.SS

**OGGETTO: Diritto allo studio - permessi retribuiti anno 2022.**

### **1. MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI**

Come noto, l'art. 46 del C.C.N.L. 2016/2018 – funzioni centrali, consente la concessione al personale di 150 ore di permessi retribuiti individuali per motivi di studio, per ciascun anno solare, nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio. Di tale beneficio possono usufruire sia i dipendenti a tempo determinato che indeterminato.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, nell'ambito dello stesso limite percentuale del 3%, saranno concesse le ore di permesso, riproporzionate alla durata temporale del contratto a tempo determinato.

Per i lavoratori a tempo indeterminato, anche in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale, verticale e orizzontale, le ore di permesso saranno ridotte proporzionalmente alla rispettiva prestazione lavorativa.

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico "status di studente a tempo parziale", saranno autorizzati ad usufruire dei permessi per motivi di studio in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

I permessi in parola sono concessi per la "**partecipazione**" a corsi destinati al solo conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari (perfezionamento e specializzazione), di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio dei predetti titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico (*art. 46 comma 4, C.C.N.L. 2016/2018*).

I permessi possono essere concessi a frazioni orarie per consentire la frequenza delle lezioni che si svolgono **in coincidenza** con l'orario di lavoro od in orari tali da richiedere un'uscita anticipata o ingresso posticipato dal posto di lavoro. I direttori dei singoli uffici concederanno, sotto la propria responsabilità, anche il tempo strettamente necessario per raggiungere la sede dei corsi. **A tal proposito anche l'Aran, ha escluso nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, che possa ipotizzarsi un tempo di viaggio irragionevolmente superiore al tempo di partecipazione ai corsi.**

L'ufficio di appartenenza del dipendente provvederà alla progressiva decurtazione delle ore di permesso usufruite dalle 150 ore iniziali ivi compreso il tempo tecnico citato.

La fruizione dei permessi per il diritto allo studio può essere autorizzata anche per la frequenza di corsi universitari espletati in forma telematica, in linea con le direttive fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio Studi e Consulenza Trattamento del Personale, con circolare n. 12 del 07/10/2011.

**In proposito si precisa che i dipendenti interessati dovranno presentare, oltre alla documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti, anche un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti specificatamente l'orario di inizio e fine del collegamento (video-conferenza) e che il dipendente abbia seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica e che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni; pertanto non sarà sufficiente la presentazione del report che attesta solo l'avvenuto collegamento con l'Università ma non l'effettiva partecipazione dell'interessato. Per quanto sopra sia le giornate che gli orari dovranno essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.**

Sono esclusi i permessi di studio per la preparazione degli esami finali di scuola media inferiore, superiore, tesi di laurea, di specializzazione post-laurea e corsi equiparati ( circolare della Funzione Pubblica n.12 del 7 ottobre 2011 e da parere dell'Aran (n. M166 del 25/05/2011). Si rammenta che, per il sostenimento degli esami, in alternativa ai permessi studio possono essere fruiti gli 8 giorni di permesso previsti dall'art. 31 comma 1 lettera a) del CCNL 2016/2018.

Il personale ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la partecipazione ai corsi e la preparazione agli esami, e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro durante i giorni festivi e di riposo settimanale né a prestazioni di lavoro straordinario.

I dipendenti autorizzati ad usufruire, nell'anno solare 2022, dei permessi studio, potranno utilizzare le relative ore **entro e non oltre il 31/12/2022.**

Si fa presente che la fruizione dei permessi nell'anno solare 2022 resta in ogni caso contenuta e subordinata alla certificazione della frequenza dei corsi e del sostenimento dei relativi esami, anche con esito negativo.

Le certificazioni suddette, con indicazione dell'orario di inizio e fine lezione, devono essere consegnate dal dipendente **di volta in volta** all'ufficio di appartenenza, che provvederà a trasmetterle, **unitamente al dettaglio delle ore usufruite dal singolo dipendente**, secondo quanto indicato nella circolare n. 17642 del 06.04.2016, alla scrivente Divisione (sede di via Caraci), con cadenza trimestrale.

In mancanza delle certificazioni di cui sopra, le ore fruite saranno considerate, ai sensi dell'art. 46 comma 9 C.C.N.L. 2016/2018, aspettativa per motivi personali.

Questo Ufficio provvederà direttamente all'emanazione del relativo provvedimento di aspettativa, dal quale conseguirà il recupero delle competenze fisse ed accessorie corrisposte al dipendente.

## **2. COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE – AUTORIZZAZIONE**

Il personale interessato alla concessione dei permessi studio per l'anno 2022, dovrà far pervenire tramite l'ufficio di appartenenza, idonea documentazione presso la Direzione Generale del Personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero - Div. 2- Gestione e sviluppo delle risorse umane (via Caraci) secondo l'allegato "A", improrogabilmente entro il **termine perentorio del 31.12.2021**.

**Il ritardo nella presentazione e/o nell'arrivo delle domande comporterà automaticamente l'inaccettabilità delle domande stesse.**

Al fine di evitare eventuali disguidi e contestazioni dovuti al tardivo arrivo delle domande stesse, si invitano gli uffici a trasmettere le suddette istanze, corredate dagli allegati richiesti, anche via PEC.

Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente in materia, la scrivente divisione procederà' ad indagini a campione per verificare la veridicità delle autocertificazioni.

Alla richiesta di concessione del diritto allo studio dovrà essere allegato:

### **se trattasi di struttura scolastica pubblica:**

- autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, di iscrizione al corso di studi. Nel caso di studenti universitari che si iscrivono ad un corso di studi successivo al primo anno, nella suddetta autocertificazione dovrà essere indicato:
- l'anno di prima iscrizione;
- gli esami e la data in cui gli stessi sono stati sostenuti;
- se si è in regola o meno con gli esami dell'anno accademico;
- indicazione del calendario delle lezioni che il dipendente intende seguire e per le quali sosterrà l'esame finale, nonché tutte le successive variazioni ed integrazioni.

### **se trattasi di struttura scolastica privata, riconosciuta dall'ordinamento pubblico:**

- certificato di iscrizione al corso di studio ovvero copia del bollettino di pagamento;
- gli esami e la data in cui gli stessi sono stati sostenuti;
- se si è in regola o meno con gli esami dell'anno accademico;
- il calendario delle lezioni che il dipendente intende seguire e per le quali sosterrà l'esame finale, nonché tutte le successive variazioni ed integrazioni.

**Non saranno prese in considerazione le domande di dipendenti che non abbiano prodotto la certificazione richiesta a giustificazione delle ore usufruite negli anni precedenti.**

Ai sensi dell'art. 46 comma del C.C.N.L. 2016/2018 verrà individuato il numero dei dipendenti che possono usufruire dei permessi, conformemente al limite massimo del 3% nazionale con arrotondamento all'unità superiore del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso questa Amministrazione, secondo i criteri indicati dall'allegato "B".

Qualora il totale delle richieste risulti superiore al 3% del personale in servizio, la scrivente Divisione provvederà al rilascio dell'autorizzazione sulla base della graduatoria redatta secondo i criteri indicati dal citato art.46 del C.C.N.L. 2016/2018, verificando sia la documentazione giustificativa della frequenza alle lezioni sia la documentazione relativa al sostenimento dell'esame finale.

**Non saranno accettate le domande non corredate della sopracitata documentazione od incomplete anche di uno degli elementi richiesti.**

I permessi in oggetto sono fruiti, con le stesse modalità di cui sopra, anche dai dipendenti appartenenti ai profili professionali comportanti l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati.

### **3. CORSI NON AUTORIZZABILI**

Non rientra nell'applicazione della normativa di cui all'art. 46 del C.C.N.L. 2016/2018 la frequenza ai sotto elencati corsi :

**Corsi presso la scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (SNA)** e in convenzione con istituti universitari pubblici e privati che rientrano nella formazione istituzionale dell'Amministrazione di appartenenza;

**Tirocini** previsti per il sostenimento dell'esame di Stato e per l'iscrizione ad albi professionali;

**Tirocini** presso aziende private;

**Corsi post-universitari di lingua** che non abbiano natura di corso post-universitario di perfezionamento;

**Mediatore;**

**Corsi di Patente Europea del Computer** o di conoscenza di una lingua straniera.

**Dottorati di Ricerca.** Per il dottorato di ricerca si fa **esclusivo** riferimento all'art. 2 della legge 476/1984, modificato dall'art.19, comma 3, della legge n. 240/2010, come indicato a suo tempo nella circolare n. 13 del 04.11.2011 di questa Divisione, di cui si rammentano i punti principali:

- Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, **compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione**, in aspettativa per dottorato di ricerca senza assegni per tutta la durata del corso.
- In caso, di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

Non hanno diritto all'aspettativa, con o senza borsa di studio, i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detta aspettativa in applicazione dell'art. 2 della legge n. 476/1984, così come modificato dall'art. 19, comma 3, della legge n. 240/2010.

#### **4. MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO**

Per quel che concerne i cd. Master, questi consentono di fruire dei permessi studio, qualora siano configurati come corsi di perfezionamento e specializzazione pluriennali, al termine dei quali vengono rilasciati titoli di studio legalmente riconosciuti o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Viceversa, per taluni corsi di perfezionamento (per i quali può, a volte, non essere neanche richiesto il possesso di una laurea o diploma universitario), tenuti anche da istituti universitari, vengono rilasciati meri attestati di frequenza o comunque titoli senza valenza legale per i quali non sono concedibili i permessi studio.

È opportuno, pertanto, verificare sempre presso l'istituto universitario se il Master ovvero il Corso di Perfezionamento che il dipendente intende frequentare preveda, al suo termine, il rilascio di un titolo di studio legalmente riconosciuto ovvero il rilascio di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ai sensi della vigente normativa.

I titolari delle strutture in indirizzo sono invitati a notificare il contenuto della presente circolare a tutto il personale in servizio, ivi compreso quello, a qualunque titolo assente, ritirandone firma per presa visione e dandone assicurazione a questa Direzione Generale.

Gli stessi titolari sono responsabili della divulgazione della presente circolare, che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, nella sezione dedicata ai dipendenti

I Provveditorati Opere Pubbliche e le Direzioni Generali Territoriali dovranno divulgare la presente circolare a tutti gli Uffici rientranti nel proprio territorio.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Massimo PROVINCIALI)**

Ufficio trattamento giuridico del personale  
Il Dirigente Dr. Gianluca Torriero  
Funzionario Coordinatore  
Dr.ssa Giovanna Milli  
IL Funzionario Referente  
Alba Baglivi  
Dr.ssa Carolina De Silva